



Imprese di Pulizia

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429
Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Imprese di Pulizia e contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19

1) Il contesto

La fase 2 dell'emergenza coronavirus sarà lunga e articolata, ma anche e soprattutto graduale e selettiva nel ritorno alla "normalità" sia per i cittadini-lavoratori che per le imprese. E ciò per ragioni sanitarie inderogabili: la situazione non sarà verosimilmente sotto controllo finché non saranno disponibili una cura efficace ma soprattutto un vaccino per tutta la popolazione. Pertanto, la ripartenza economica (fase 2) si svolgerà in un contesto di convivenza prolungata con il virus covid-19, il che significa che le attività riammesse ai cicli produttivi ripartiranno solo su approvazione governativa e dovranno garantire e applicare i protocolli di sicurezza, a partire da quello sottoscritto dalle parti sociali sotto l'egida del Governo lo scorso 24 aprile.

Con l'avvio della cd fase 2, le imprese di pulizia sono chiamate in maniera sempre più crescente ad effettuare interventi di pulizia mirati sia alla prevenzione dal rischio di contaminazione dal virus covid-19 sia alla disinfezione di ambienti ove abbiano soggiornato casi confermati di covid-19, presso la loro clientela abituale oltre che su appalti di nuova acquisizione.

2) Questione terminologica

Alla domanda di pulizia e disinfezione che il mercato richiede sempre più, in maniera erronea viene spesso associato il termine "sanificazione periodica", così come si ritrova nei documenti del Ministero della Salute e ripreso nei diversi Protocolli anti-contagio covid-19 che nel corso del tempo sono stati sottoscritti.

A tal proposito occorre evidenziare che ciò che il Ministero della salute molto verosimilmente intendesse per attività di sanificazione – utilizzandolo appunto in maniera impropria - lo si evince in maniera netta dalla circolare del Ministero della Sanità n.5443 del 22 febbraio 2020 (*vedi stralcio circolare a fondo pagina, nota n. 1*) che spiega nel dettaglio quali specifici interventi di pulizia e disinfezione occorressero fare per evitare il contagio sia in ambienti sanitari che in quelli non sanitari. Molto probabilmente il Ministero della Sanità ha utilizzato questo termine con la chiara intenzione di riferirsi a quelle azioni che rendono "sani" ambienti e superfici da eventuali cariche virali presenti sulle stesse. In seguito, il termine "sanificazione" è stato introdotto (anche qui impropriamente, ma per importazione dai testi ministeriali) nei vari Protocolli anti-contagio covi-19.

È esattamente da qui che nasce la confusione che su questo tema regna sovrana e che la nostra proposta mira a risolvere. Infatti, la tipologia delle attività riportate nella citata circolare del Ministero della Salute non è in nessun modo riferibile alla disciplina di Infocamere (lettera "e" DM 274/94) e ciò che essa intende con il termine "sanificazione", mentre le attività descritte nella circolare di cui sopra sono esattamente le stesse che abitualmente e quotidianamente vengono svolte dalle imprese professionali di pulizia, igienizzazione e disinfezione degli ambienti.



Imprese di Pulizia

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429
Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

3) Le criticità per le imprese professionali di pulizia che scaturiscono dalla confusione terminologica

Nei Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto, contenimento e diffusione del virus Covid-19 si usano i termini di “pulizia e sanificazione”, anche se di fatto (vedi paragrafo precedente) si descrivono **operazioni di pulizia e disinfezione quali operazioni necessarie e sufficienti ai fini dell’eliminazione del Covid-19**.

Pur tuttavia tale confusione terminologica permane e ciò potrà indurre molte aziende/clienti delle imprese di pulizia a ritenere che occorra obbligatoriamente rivolgersi unicamente a imprese che abbiano in visura camerale anche la lettera “e” di cui al DM 274 del 7.07.1997 articolo 1, ovvero imprese abilitate alla sanificazione. E ciò anche per non rischiare di perdere il credito di imposta previsto dall’articolo 64 del DL 17 marzo 2020, che richiede una certificazione da parte dell’impresa che interviene ai fini della pulizia e della eventuale rimozione del virus.

Permanendo questa situazione, si rischierebbe di mettere fuori mercato la stragrande maggioranza delle imprese di pulizia che tuttavia hanno i requisiti e le caratteristiche per intervenire sulla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro dal rischio covid-19. Inoltre, tale situazione rischierebbe di rendere nei fatti inapplicabili i Protocolli anti contagio covid-19 per il semplice fatto che le aziende fruitrici dei servizi di pulizia e disinfezione (che devono applicare i Protocolli) avranno difficoltà a trovare l’operatore a cui rivolgersi poiché la stragrande maggioranza delle imprese che operano in questo mercato sono imprese di pulizia e disinfezione (oltre il 90%), mentre le imprese abilitate alla sanificazione rappresentano una quota molto residuale (meno del 10%).

4) La proposta di CNA Imprese di Pulizia

Per quanto sopra motivato è oltremodo necessario che venga chiarito in modo ufficiale che le attività di contrasto e di contenimento alla diffusione del COVID 19 possono essere svolte dalle imprese di pulizia in possesso delle abilitazioni di cui alla lettera “a” e alla lettera “b” del DM 274/97, ovviamente nel rigoroso rispetto delle procedure individuate dal ministero della salute (circolare 5443/2020). E ciò è confermato proprio dallo stesso DM che abilita le imprese di cui alla lettera b) a svolgere le attività di disinfezione, vale a dire quelle che riguardano il complesso dei **procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di organismi patogeni**. (vedi nota n. 3 fondo pagina).

A tal fine CNA Imprese di Pulizia sta agendo prevalentemente su tre fronti.

4a) presentazione di una proposta di emendamento normativo al Decreto Liquidità, in corso di discussione parlamentare (vedi nota n.2)

L’obiettivo centrale che persegue tale iniziativa è quello di chiarire in termini di legge che le imprese di pulizia sono abilitate a svolgere il lavoro di pulizia e disinfezione ai fini del contenimento e della diffusione del covid-19, così come richiesto dai Protocolli anti-contagio e dalle circolari ministeriali presenti e future. Le stesse imprese sono altresì abilitate a rilasciare titoli certificativi del lavoro svolto e mirato, appunto, a disinfettare gli ambienti di lavoro dal rischio contagio covid-19, ai fini dell’ottenimento del credito di imposta a favore delle aziende che richiedono tale servizio. E’ opportuno



Imprese di Pulizia

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429
Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

segnalare che nell'eventuale documento di certificazione occorre evidenziare che si tratta di operazione di disinfezione e non già di sanificazione.

4b) Iniziativa nei confronti del Ministero della Sanità finalizzata ad ottenere una circolare interpretativa che confermi le posizioni espresse nel punto 4a) di cui sopra.

4c) Elaborazione, redazione e promozione di un "Manifesto della Filiera della pulizia professionale" sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di rappresentanza delle imprese di pulizia, dei produttori di macchine, attrezzature, materiali e prodotti che operano nel mercato della pulizia professionale. L'obiettivo centrale del Manifesto è quello di diffondere i concetti e i contenuti di cui al punto 4a) precedente e di indirizzarlo a tutti gli stakeholder economici e istituzionali del settore.



Imprese di Pulizia

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429
Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Nota n. 1

Di seguito uno stralcio della circolare 5443/2020:

Pulizia in ambienti sanitari

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio).

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Pertanto, il tipo di attività sopra descritto non è in nessun modo riferibile alla disciplina di Infocamere e ciò che essa intende con il termine "sanificazione" poiché le attività sopra descritte sono esattamente le stesse che abitualmente e quotidianamente vengono svolte dalle imprese professionali di pulizia, igienizzazione e disinfezione degli ambienti.



Imprese di Pulizia

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429
Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Nota n. 2

TESTO DELLA PROPOSTA EMENDATIVA da inserire nell'articolo del Decreto Liquidità

Ai fini della corretta applicazione di quanto contenuto nel Protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 intitolato “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che integra il Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 avente lo stesso oggetto, nonché ai fini dell'applicazione della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 emanata dal Ministero della salute “COVID 19 nuove indicazioni e chiarimenti”, con specifico riguardo alle operazioni di pulizia e disinfezione finalizzate alle attività di contrasto e di contenimento alla diffusione del COVID 19 indicate nel protocollo e nella circolare sopra menzionati, si specifica e chiarisce che sono abilitate a tal fine le imprese di pulizia e disinfezione in possesso delle abilitazioni di cui alla lettera “a” e alla lettera “b” del DM 274/97. Le stesse imprese sono altresì abilitate a rilasciare titoli certificativi del lavoro di pulizia e disinfezione effettuato ai fini della eventuale rimozione del covid-19, di cui al DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (cosiddetto “Cura Italia”), articolo 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro).

Nota n. 3

All'articolo 1 del D.M. n. 274/1997, tali attività vengono così definite:

- A.** sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- B.** sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei **procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti** confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di organismi patogeni;
- C.** sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- D.** sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- E.** sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.